



Comune di Caponago

Piano Cimiteriale 2024 - 2034

Norme Tecniche di Attuazione

luglio 2025



Approvato con delibera C.C. n. del

CREDITS

> COMUNE DI CAPONAGO

Sindaco

Pollastri Mauro Samuele

Assessore Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata – Urbanistica

Della Giovanna Elisabetta

Ufficio Area tecnica

Elisabetta Dell'Aversana (resp.)

Ufficio Affari generali - U.O Servizi demografici

Maria Giuseppina Varisco (resp.), Andrea Formenti

> CENTRO STUDI PIM

Direttore

Franco Sacchi

Gruppo di progettazione

Dario Corvi [Capo progetto]

Cristina Trevia [Consulente esterna]

Sommario

Titolo I Disposizioni generali e competenze..... 6

1. CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	6
Articolo 1 Oggetto del regolamento.....	6
Articolo 2 Campo di operatività.....	6
Articolo 3 Finalità e modalità di attuazione del Piano Cimiteriale.....	6
Articolo 4 Definizioni, ambiti di applicazione e relazione con gli strumenti di pianificazione urbanistica	6
Articolo 5 Elaborati costitutivi	7
2. CAPO II - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	7
Articolo 6 Interventi pubblici e interventi privati	7

Titolo II Usi del suolo, attività e funzioni 8

3. CAPO I - USI DEL SUOLO.....	8
Articolo 7 Terminologia e sepolture	8
Articolo 8 Modifiche planivolumetriche.....	8
Articolo 9 Usi del suolo	8
4. CAPO II - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI.....	9
Articolo 10 Campo di inumazione/fosse	9
Articolo 11 Campo di tumulazione/tombe a terra	10
Articolo 12 Strutture per tumulazione epigea.....	11
Articolo 13 Cappelle di famiglia.....	12
Articolo 14 Ossari e cinerari comuni	12
Articolo 15 Giardino delle Rimembranze	12
Articolo 16 Cippi commemorativi e monumenti	12
Articolo 17 Oratorio/Cappella dei sacerdoti.....	13
Articolo 18 Deposito di Osservazione e Obitorio	13
Articolo 19 Servizi igienici	13
Articolo 20 Depositi funzionali e magazzini.....	13
Articolo 21 Ingressi e recinzioni	13
Articolo 22 Percorsi	13
Articolo 23 Aree verdi e arredi	14
Articolo 24 Parcheggi	14
Articolo 25 Attività commerciali	14
Articolo 26 Attrezzature impiantistiche	14
Articolo 27 Cambio d'uso	15

Titolo III Attuazione del Piano e categorie di intervento 15

5. CAPO I - INTERVENTI EDILIZI.....	15
Articolo 28 Interventi edilizi	15
Articolo 29 Titoli abilitativi per gli interventi edilizi.....	16
Articolo 30 Manutenzione ordinaria	17
Articolo 31 Manutenzione straordinaria	17
Articolo 32 Interventi di nuova costruzione, nuove aree e spazi di sepoltura.....	17

Titolo IV Modalità di intervento..... 18

6. CAPO I - TIPOLOGIE DI INTERVENTO	18
Articolo 33 Intonaci – Calcestruzzo armato a vista.....	18
Articolo 34 Coloriture	19
Articolo 35 Rivestimenti.....	19
Articolo 36 Elementi di finitura	19
Articolo 37 Elementi decorativi/lapidi.....	19
Articolo 38 Porte e serramenti	20
Articolo 39 Spazi aperti e pavimentazioni.....	20
Articolo 40 Assetto delle strutture verticali.....	20
Articolo 41 Prescrizioni materiche e formali di settore	20

Titolo V Disposizioni transitorie e finali 21

7. CAPO I - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI	21
Articolo 42 Norme transitorie.....	21
Articolo 43 Validità del Piano Cimiteriale.....	21
Articolo 44 Programmazione	21
Articolo 45 Regolamenti e piani particolareggiati.....	21
Articolo 46 Rinvii e deroghe.....	21
Articolo 47 Clausole di adeguamento.....	21

Allegati 22

Titolo I Disposizioni generali e competenze

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Le seguenti Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) hanno come oggetto la disciplina delle strutture cimiteriali del Comune di Caponago.
 2. Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dalle seguenti norme, si intendono richiamati:
 - Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Caponago;
 - Testo Unico Leggi Sanitarie - R.D. 27/07/1934 n. 25 e s.m.i.;
 - Nuovo Regolamento Polizia Mortuaria DPR 10/09/1990 n. 285;
 - Circolare Ministeriale della Sanità 24/06/1993 n. 24;
 - Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità L.R. 30/12/2009 n. 33;
 - Regolamento Regionale Lombardia R.R. 14/06/2022 n. 4
 - Decreto legislativo 22/01/2004 n. 42.

Articolo 2 Campo di operatività

1. Le N.A. del presente Piano Cimiteriale si applicano al cimitero presente sul territorio comunale di Caponago, in via S. Pellico-via C. Battisti, agli interventi sulle strutture cimiteriali esistenti nonché sulle aree in ampliamento, ivi comprese le fasce di rispetto, individuate sulle tavole di progetto del Piano Cimiteriale e di PGT.

Lo stesso è soggetto alle presenti norme nonché a quanto prescritto dal Regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Caponago.

Articolo 3 Finalità e modalità di attuazione del Piano Cimiteriale

1. Il Piano Cimiteriale di cui fanno parte le presenti N.T.A. persegue le finalità previste dalla normativa sovraordinata, sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a) la programmazione degli interventi costruttivi, di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di ampliamento, con la finalità di ottimizzare la gestione della struttura esistente;
 - b) il mantenimento dei caratteri architettonici - tipologici dei singoli manufatti;
 - c) il miglioramento dei requisiti igienico-sanitari;
 - d) il miglioramento della sicurezza e il raggiungimento del requisito di accessibilità, anche ai fini della conformità alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche previste dalla L. 13/1989, dalla L.R. 06/89, dal D.M. 236/1989 e dal D.P.R. 503/1996 e successive integrazioni;
 - e) la gestione della programmazione cimiteriale.
2. Il Piano Cimiteriale è attuato prevalentemente mediante iniziativa pubblica per quanto riguarda l'ampliamento, la ristrutturazione, la realizzazione di servizi e impianti tecnici.

Articolo 4 Definizioni, ambiti di applicazione e relazione con gli strumenti di pianificazione urbanistica

1. Costituisce il Sistema cimiteriale l'insieme del territorio interessato dal complesso cimiteriale comunale e relative aree di pertinenza.
2. Costituisce l'Area cimiteriale la porzione di territorio comunale interessata dalle strutture cimiteriali, così come individuate dal P.G.T. .

3. Costituiscono le Aree di pertinenza tutte le aree esterne all'area cimiteriale, e interne alla fascia di rispetto, a servizio dell'attività cimiteriale.
4. All'interno delle aree cimiteriali il Piano Cimiteriale è prescrittivo, mentre nelle fasce di rispetto ha valenza consultiva.
5. Costituiscono i Settori Cimiteriali (strutture cimiteriali per inumazione e tumulazione) le porzioni interne di ciascun cimitero corrispondenti ad organismi architettonici autonomi con elementi e caratteristiche riconducibili a progettazione e realizzazione unitaria, anche per gli oggetti di finitura e arredo cimiteriale.
6. Costituiscono le Unità base le minime porzioni interne ai settori, omogenee per tipologia di sepoltura e caratteri architettonici e ornamentali.
7. Il P.G.T. individua l'area cimiteriale dell'abitato con la relativa fascia di rispetto, riportata nella planimetria espressamente allegata al presente Piano in ottemperanza a quanto previsto all'art. 338 del R.D. 1265/1934 e all'art. 54 del D.P.R. 285/1990.
8. Il P.R.C. definisce per ciascuna delle aree di intervento omogenee interne alle aree cimiteriali, le categorie di intervento (titolo III), e la relativa disciplina edificatoria.
9. Le presenti norme disciplinano gli interventi costruttivi (titolo III), le destinazioni d'uso, le funzioni e le tipologie di sepoltura (titolo II) nel sistema cimiteriale.
10. La realizzazione degli interventi, di competenza comunale, si attua mediante le norme e le procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture pubbliche.
11. Gli interventi di manutenzione ordinaria degli spazi, aree e servizi si effettuano con soggetti privati e/o a mezzo del personale comunale addetto al Cimitero.
12. Le costruzioni private sono consentite solo nelle aree appositamente riservate alla concessione in uso per la loro costruzione. Gli interventi privati sono soggetti alle procedure e alla normativa edilizia, quando applicabile, vigente al momento di presentazione dell'istanza, fatto salvo l'obbligo del rispetto delle precise norme del presente P.R.C. e di quelle in materia igienico sanitaria, costruzioni in cemento armato, norme in materia di sicurezza degli impianti e dei cantieri.

Articolo 5 Elaborati costitutivi

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale è costituito dai seguenti elaborati:
 - a. Relazione Tecnica
 - b. Norme Tecniche di Attuazione (NTA)
 - c. TV.01_Inquadramento territoriale (1: 5000)
 - d. TV.02_Inquadramento vincolistico (1:500)
 - e. TV.03_Planimetria generale: stato di fatto (1:200)
 - f. TV.04a_Stato di occupazione tombe a terra
 - g. TV.04b_Stato di occupazione colombari e ossari
 - h. TV.05_Planimetria generale: stato di progetto (1:200)

CAPO II - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Articolo 6 Interventi pubblici e interventi privati

1. Il Piano Cimiteriale individua e disciplina gli interventi pubblici realizzati direttamente dal Comune e quelli realizzati dai privati in quanto concessionari ovvero proprietari.
 - a) Al Comune spetta:
 - a) la pianificazione di eventuali espansioni sulla base degli esiti forniti dai dati statistici;

- b) l'approvazione dei piani di manutenzione eseguiti, per settori omogenei, e con progetti architettonici unitari per le singole aree
 - c) l'attribuzione del ruolo di controllo di tutte le attività svolte all'interno del sistema cimiteriale previste dalle presenti norme.
- b) Al Privato sono consentiti:
- a) interventi edilizi limitatamente a cappelle nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano Cimiteriale, oltre alla manutenzione ordinaria di cui all'art. 30.

Titolo II Usi del suolo, attività e funzioni

CAPO I - USI DEL SUOLO

Articolo 7 Terminologia e sepolture

1. Le sepolture possono essere del tipo a inumazione o a tumulazione.
2. Sono a inumazione le sepolture nella terra, sono a tumulazione tutte le altre sepolture in loculi, cripte, ossari, nicchie cinerarie, tombe, cappelle, ecc., in manufatti di varia natura.

Articolo 8 Modifiche planivolumetriche

1. Gli sviluppi futuri del cimitero sono quelli derivanti dalle tavole allegate al Piano Cimiteriale.
2. In sede di progettazione esecutiva dei singoli interventi potranno essere apportate piccole variazioni per esigenze tecnico architettoniche ed esecutive, previa autorizzazione dal parte del responsabile del servizio.
3. La traslazione di campi, fabbricati e loculi è consentita solo in sede esecutiva al solo fine di una migliore utilizzabilità degli stessi, in relazione al solo uso cui sono stati destinati e previa dimostrazione del rispetto delle superfici minime prescritte dal Piano Cimiteriale. Tali operazioni necessitano di autorizzazione del Consiglio Comunale, con atto deliberativo motivato, previo parere favorevole di ATS e ARPA.

Articolo 9 Usi del suolo

1. Il Piano Cimiteriale individua all'interno dell'area cimiteriale e delle aree di pertinenza i seguenti usi:
 - a) Campi di inumazione/fosse;
 - b) Campi di tumulazione/ tombe;
 - c) Loculi;
 - d) Cellette ossario;
 - e) Nicchie cinerarie;
 - f) Cappelle di famiglia;
 - g) Cippi commemorativi e monumenti;
 - h) Strutture di servizio;
 - i) Camera mortuaria;
 - j) Deposito
 - k) Servizi igienici;
 - l) Percorsi;
 - m) Ingressi e recinzioni;
 - n) Aree verdi e arredi;

- o) Giardino delle Rimembranze;
 - p) Ossario comune
 - q) Parcheggi;
2. Entro il Cimitero gli interventi di edificazione sono riservati al Comune, fatte salve le aree espressamente riservate alla costruzione su aree date in concessione.
 3. Ogni intervento di nuova costruzione segue le procedure vigenti in materia edilizia, geologica, geotecnica ed idrogeologica, fatte salve le norme che regolano la materia dei Lavori Pubblici.
 4. In ogni caso le costruzioni dovranno ottenere il parere favorevole del servizio igiene dell'ATS competente per zona.
 5. Per quanto riguarda l'edificazione privata, il concessionario è tenuto a richiedere l'autorizzazione ai competenti uffici tecnici comunali.
 6. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente la comunicazione al responsabile del Servizio Cimiteriale.
 7. La posa di monumenti e lapidi, è autorizzata dal responsabile del Servizio Cimiteriale.
 8. La posa di piante e/o arbusti nel Sistema cimiteriale è riservata esclusivamente al Comune.

CAPO II - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Articolo 10 Campo di inumazione/fosse

1. A norma dell' art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 1285/1934, il cimitero deve presentare dei reparti a sistema di inumazione. Il Piano Cimiteriale individua i campi a sistema di inumazione esistenti da mantenere e da sottoporre ad operazioni di esumazione con riordino, oltre che i nuovi campi previsti per eventi calamitosi ed altri culti.
2. Le sepolture per inumazione hanno durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, non rinnovabili, dopo i quali le salme sono soggette ad esumazione ordinaria e i resti deposti in ossario, o sottoposti a cremazione, come disposto dal Regolamento di Polizia Mortuaria. Le sepolture sono assegnate secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Polizia Mortuaria.
3. Le sepolture per inumazione si distinguono inoltre in:
 - a) fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età;
 - b) fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni di età;
 - c) fosse per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione.
4. Nei campi attualmente in uso ad inumazione o di rotazione sarà consentito l'utilizzo ad inumazione fino al decadere delle singole concessioni. Entro lo scadere di tali termini i campi potranno essere oggetto di revisione ove previsto dal Piano Cimiteriale.
5. Nei nuovi campi in progetto, le inumazioni saranno disposte su file contrapposte con interposto apposito vialetto pedonale avente larghezza minima di cm. 150.
6. L'uso a fosse è ammesso dove previsto dalla zonizzazione del Piano Cimiteriale, nel rispetto dell'art. 21 del R.R. 04/2022 e s.m.i. e con le modalità indicate al capo XIV (art. 68 e seguenti) del D.P.R. n. 285/90.
7. Il Piano Cimiteriale prevede inoltre un'area in cui si espletano le seguenti necessità:
 - a) area di consumo da destinare alla mineralizzazione dei cadaveri non consumati provenienti da altra sepoltura;
 - b) una zona per il seppellimento di defunti in caso di calamità.
8. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di decomposizione dei cadaveri.
9. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

10. La costruzione dei singoli manufatti è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali di cui al capo XIV del D.P.R. 285/1190 e dal R.R. 04/2022.
11. I campi di inumazione hanno un trattamento unitario della parte superficiale attraverso una copertura estesa a tutta l'area, la cui manutenzione è affidata al personale del Cimitero. Sulla parte superficiale del campo è vietata la posa di qualsiasi oggetto, quali lapidi, vasi di fiori, corone ecc., è altresì vietata la coltivazione di aiuole e la piantagione di arbusti anche di piccole dimensioni. È concessa, a richiesta dei parenti dei defunti, la posa di un porta fiori e di un porta lume per luce votiva in adiacenza al cordolo antistante che separa il campo dal viale di accesso su idoneo supporto, forniti dal Comune.
12. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo indicativo della sepoltura (croce semplice) recante un identificativo alfa-numerico progressivo. Sul cippo verrà applicata da parte del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto, della data di nascita e di morte del medesimo. I dati che devono comparire sulla cassa, sulle targhette e/o sulle lastre sono quelli risultanti all'anagrafe del comune e non possono in alcun modo essere sostituiti da eventuali soprannomi.
13. Lo spazio tra le file di inumazione sarà attrezzato a passaggio pedonale
14. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza l'obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.
15. I caratteri materici e morfologici dei singoli manufatti, nonché i caratteri dei portafiori, dei portafoto, degli elementi di arredo e delle epigrafi variano con la collocazione nel recinto cimiteriale e devono rispettare le rispettive prescrizioni di Settore di cui all'Allegato 1.
16. Le eventuali salme indecomposte (inconsunti), rinvenute nelle operazioni di esumazione, devono essere nuovamente inumate in apposito campo di rotazione per un periodo minimo di 3 anni, con obbligo di utilizzo di sostanze biodegradanti.

Articolo 11 Campo di tumulazione/tombe a terra

1. Il Piano Cimiteriale individua i campi esistenti da mantenere e le aree per la realizzazione di eventuali nuovi campi qualora sia necessario rispondere a future richieste di tumulazione.
2. Nei campi da mantenere, alle tombe esistenti e individuate nella tavola di zonizzazione del Piano Cimiteriale, sono consentite le operazioni di estumulazione e tumulazione così come previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Caponago. È inoltre sempre consentita la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di manufatti e monumenti.
3. L'uso a tombe con tumulazione a terra è ammesso dove previsto dalla zonizzazione del Piano Cimiteriale, nel rispetto delle prescrizioni del R.R. 04/2022 e s.m.i.
4. La costruzione del manufatto è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali imposti dall'allegato III del R.R. 04/2022 e alle indicazioni costruttive e dimensionali indicate nelle schede allegate alle presenti norme.
5. Ogni manufatto sarà contrassegnato da una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto, della data di nascita e di morte del medesimo. Il nome e cognome del defunto che devono comparire sulla cassa, sulle targhette e/o sulle lastre sono quelli risultanti all'anagrafe del comune e non possono in alcun modo essere sostituiti da eventuali soprannomi.
6. La durata delle concessioni dei singoli manufatti è normata dal Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Caponago.
7. I caratteri materici e morfologici dei singoli manufatti, nonché i caratteri dei portafiori, dei portafoto, degli elementi di arredo e delle epigrafi devono rispettare le prescrizioni degli allegati alle presenti norme.

Articolo 12 Strutture per tumulazione epigea

1. Il Piano Cimiteriale distingue tali strutture, esistenti o di progetto, in funzione degli usi seguenti:

- a) Loculi;
- b) Nicchie Cinerarie;
- c) Cellette Ossario.

a) Loculi

1. L'uso a loculi è ammesso dove previsto dalla zonizzazione del Piano Cimiteriale, nel rispetto delle prescrizioni del R.R. 04/2022 e s.m.i.
2. La costruzione di detti manufatti è riservata all'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei limiti dimensionali e delle indicazioni costruttive indicate all'art. 22 e Allegato III del R.R. 04/2022e s.m.i..
3. La struttura del loculo, sia che venga costruito in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve corrispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
4. Per i loculi stagni, sotto il feretro, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquido cadaverico, attraverso soluzioni, fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.
5. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
6. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna, oppure con materiali di caratteristiche di stabilità e spessori che assicurino la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica del loculo.
7. Nelle strutture a loculi di nuova costruzione è permessa l'adozione di loculi areati, realizzati secondo specifiche tecniche preventivamente approvate dall'ATS competente e dopo le opportune verifiche di impatto degli stessi sull'ambiente. I loculi areati, nel rispetto delle specifiche tecniche approvate, possono essere realizzati anche riadattando strutture esistenti.
8. I caratteri materici e morfologici della lapide, nonché i caratteri dei portafiori, dei portafoto, degli elementi di arredo e delle epigrafi, e la durata della concessione, devono rispettare le prescrizioni degli allegati alle presenti norme.

b) Nicchie cinerarie

1. L'uso a nicchie cinerarie è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del Piano Cimiteriale, nel rispetto delle prescrizioni del R.R. 04/2022 e s.m.i.
2. La costruzione di detti manufatti è riservata all'Amministrazione Comunale.
3. La chiusura della singola nicchia deve essere realizzata con piastra in marmo chiaro o altro materiale, di colore chiaro, resistente all'azione degli agenti atmosferici.
4. La dimensione netta interna del loculo deve uniformarsi a quanto dispone l'allegato III del R.R. 04/2022 e s.m.i..
5. I caratteri materici e morfologici della lapide, nonché i caratteri dei portafiori, dei portafoto, degli elementi di arredo e delle epigrafi devono rispettare le prescrizioni degli allegati alle presenti norme.

c) Cellette ossario

1. L'uso a cellette ossario è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del Piano Cimiteriale, nel rispetto delle prescrizioni del R.R. 04/2022 e s.m.i.
2. La costruzione di detti manufatti è riservata all'Amministrazione Comunale.
3. La chiusura della singola cellette deve essere realizzata con piastra in marmo chiaro o altro materiale, di colore chiaro, resistente all'azione degli agenti atmosferici.
4. La dimensione netta interna del loculo deve uniformarsi a quanto dispone l'allegato III del R.R. 04/2022 e s.m.i.

5. I caratteri materici e morfologici della lapide, nonché i caratteri dei portafiori, dei portafoto, degli elementi di arredo e delle epigrafi devono rispettare le prescrizioni degli allegati alle presenti norme.

Articolo 13 Cappelle di famiglia

1. Il Piano Cimiteriale individua le cappelle private poste entro il Cimitero: le stesse dovranno essere mantenute con decoro.
2. Durante la vigenza della concessione, i concessionari sono tenuti, ad ogni singola tumulazione ad apportare alle singole celle tutte quelle modifiche necessarie a renderle conformi alle norme vigenti, indipendentemente dalla data di costruzione.
3. In caso di ricostruzione della cappella, la stessa dovrà rispettare tutti i parametri previsti per le nuove costruzioni.
4. Alla scadenza della concessione, il manufatto passerà di diritto al patrimonio Comunale che dopo averlo ristrutturato o liberato dalle tumulazioni scadute, potrà riassegnarlo ad altro concessionario previo pagamento delle somme previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
5. L'uso a Cappelle di famiglia è ammesso dove previsto dalla zonizzazione del Piano Cimiteriale nel rispetto delle prescrizioni del R.R. 04/2022 e s.m.i.
6. La costruzione del manufatto, di competenza comunale o del privato, è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali imposti dal tracciamento dei lotti nella cartografia di Piano, e alle indicazioni costruttive e dimensionali indicate nelle schede allegate alle presenti norme
7. La durata delle concessioni dei singoli manufatti è stabilita dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
8. La fascia di terreno e/o marciapiede attorno alla cappella, è oggetto di manutenzione da parte del Comune; in questa zona non è ammessa l'apposizione di ulteriori arredi o cordoli di delimitazione del lotto.
9. Per favorire la costruzione di cappelle di famiglia si promuove, con apposita normativa, la possibilità di abbinare due o più famiglie in unica cappella, abbinata ad agevolazioni per la traslazione di salme da altre collocazioni.

Articolo 14 Ossari e cinerari comuni

1. Il cimitero è dotato di adeguato ossario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, interrato nell'aiuola ovest.
2. Nel cimitero è prevista la realizzazione di un cinerario comune per la conservazione delle ceneri nell'aiuola ovest di fianco dell'ossario comune.

Articolo 15 Giardino delle Rimembranze

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua nella cartografia l'area verde per la realizzazione del Giardino delle Rimembranze.
2. La realizzazione di questa area, adibita alla dispersione delle ceneri, è riservata all'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 26 del R.R. 04/2022.
3. All'interno del Giardino delle Rimembranze può essere previsto uno spazio attrezzato per l'inserimento di monumenti o targhe (stele della memoria) a ricordo di defunti di cui si siano disperse le ceneri.
4. Nelle aree verdi devono essere piantumate esclusivamente specie arboree autoctone.

Articolo 16 Cippi commemorativi e monumenti

1. Nell'area cimiteriale è possibile individuare aree ad uso cippi commemorativi, all'interno delle quali è consentita l'installazione di opere scultoree di riconosciuto pregio, a commemorazione di personaggi illustri, anche sepolti altrove.
2. Per dette costruzioni e manufatti è prevista la tutela e la conservazione se possibile in loco.

3. La realizzazione di cippi commemorativi è subordinata al rispetto delle indicazioni progettuali fornite dall'ufficio tecnico comunale.

Articolo 17 Oratorio/Cappella dei sacerdoti

1. Nel cimitero è presente una cappella/oratorio già destinata agli uffici religiosi ed alle funzioni che si svolgono nei giorni consacrati ai defunti. Tale cappella è destinata inoltre alla tumulazione dei sacerdoti.

Articolo 18 Deposito di Osservazione e Obitorio

1. Il cimitero deve essere dotato di deposito mortuario per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

2. La struttura dovrà rispondere ai requisiti contemplati dall'art. 25 del R.R. 04/2022 e al capo XI del D.P.R. 285/1990.

3. La struttura cimiteriale non è dotata di obitorio. A tale scopo verrà utilizzato l'obitorio presente all'interno delle strutture sanitarie attrezzate, mediante apposita convenzione.

Articolo 19 Servizi igienici

1. I servizi igienici destinati al pubblico devono essere ubicati in posizione discreta, facilmente raggiungibile.

2. Devono essere distribuiti uniformemente all'interno dell'area cimiteriale, garantendo la presenza di almeno due servizi igienici, di cui uno dedicato alle persone disabili.

3. All'interno delle strutture cimiteriali è possibile prevedere la localizzazione di servizi igienici anche in aree destinate ad altri usi.

Articolo 20 Depositi funzionali e magazzini

1. I depositi e magazzini per il ricovero di mezzi meccanici, attrezzi, casse mortuarie, lapidi di campi scaduti, detriti e materiali di risulta dalle demolizioni dei monumenti devono essere localizzati in posizione appartata, preferibilmente lungo la recinzione del cimitero.

Articolo 21 Ingressi e recinzioni

1. Il Piano Cimiteriale individua gli ingressi, distinguendo quelli di servizio da quelli di uso pubblico.

2. In prossimità dell'ingresso principale si deve prevedere un piazzale di dimensioni adeguate - all'esterno del recinto cimiteriale - per la sosta e l'attesa del feretro e del corteo funebre.

3. Tutti gli ingressi devono essere accessibili come previsto dalla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

4. Le recinzioni devono avere un'altezza minima pari a 2.50 metri dal piano esterno di campagna, così come stabilito all'art. 61 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 22 Percorsi

1. Gli interventi sui percorsi dovranno rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89, Legge Regionale 6/89, D.M. 236/89, D.P.R. 503/96 e successive integrazioni) e sulle indicazioni fornite dal presente Piano Cimiteriale, che individua gli elementi di criticità da superare, in accordo con il PEBA, al fine di migliorare l'accessibilità alla struttura cimiteriale.

Articolo 23 Aree verdi e arredi

1. Nelle aree verdi interne al recinto cimiteriale, identificate nelle tavole di progetto del presente Piano Cimiteriale, devono essere piantumate esclusivamente specie arboree a lenta crescita, non caduche, e con apparato radicale

poco invasivo come previsto dagli allegati alle presenti norme.

2. All'interno dei campi di inumazione/tumulazione, le aree tra le sepolture devono essere pavimentate con ghiaietto, ove non previsto diversamente dalle tavole di Piano. La riqualificazione e la manutenzione di tali aree è a carico del Comune.
3. All'interno dell'area cimiteriale, per una migliore fruizione da parte dei visitatori devono essere previsti elementi di arredo urbano fissi (panchine, fontane, cesti portarifiuti, ecc.).

Articolo 24 Parcheggi

1. Le aree esterne al cimitero sono utilizzabili per parcheggi.
2. All'interno dell'area parcheggio deve essere previsto almeno uno stallo riservato ai portatori di handicap.
3. Gli eventuali parcheggi di nuova realizzazione dovranno essere alberati con specie arboree autoctone, opportunamente illuminati, e pavimentati, situati in prossimità degli ingressi, e dovranno rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
4. All'interno dei parcheggi devono essere individuate le aree destinate al parcheggio dei cicli, attrezzate con apposite rastrelliere.
5. Nelle aree destinate a parcheggio del cimitero è consentita l'installazione di strutture leggere temporanee per chioschi di fiori.

Articolo 25 Attività commerciali

1. Nelle aree destinate a parcheggio, ad aree verdi esterne al cimitero sono consentite, a titolo precario, piccole costruzioni temporanee amovibili per la vendita di fiori e oggetti per il culto e per la onoranza dei defunti.
2. Sarà compito dell'ufficio tecnico comunale individuare le aree destinate ad attività commerciali.
3. Le costruzioni temporanee consentite devono armonizzarsi con i contesti ambientali nei quali si trovano, e privilegiare l'utilizzo di strutture leggere in legno, ferro e vetro, secondo una tipologia unificata sulla base di un progetto unitario. Tale progetto può essere realizzato dal Comune anche mediante un piano di valorizzazione commerciale. Tale progettazione dovrà altresì rispettare le normative vigenti mercatali e i regolamenti in materia di accessibilità, sicurezza ed igiene.

Articolo 26 Attrezzature impiantistiche

1. Per attrezzature impiantistiche si intende il complesso delle reti delle quali devono essere dotati i cimiteri, e precisamente:
 - a) impianto idraulico;
 - b) impianto di illuminazione;
 - c) impianto drenante;
 - d) impianto fognario.
2. Sono consentiti tutti gli interventi necessari alla messa a norma e al miglioramento degli impianti esistenti e alla realizzazione o integrazione di quelli carenti o mancanti con particolare attenzione allo smaltimento delle acque bianche e nere.
3. Gli interventi di adeguamento dovranno garantire un adeguato contenuto di umidità per i terreni destinati a inumazione, al fine di non nuocere ai processi di mineralizzazione dei cadaveri. L'adeguamento dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche dovranno avvenire, secondo il quadro normativo vigente in materia, secondo il seguente ordine decrescente di priorità: riutilizzo, infiltrazione nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, scarico in corpo idrico superficiale, scarico in fognatura.

Articolo 27 Cambio d'uso

1. Costituisce mutamento dell'uso di un settore o unità base cimiteriale il passaggio da una destinazione ad un'altra, ad esclusione di quelli individuati nei successivi commi 2 e 3.
2. Nelle strutture di tumulazione non costituiscono cambio dell'uso:
 - a) il passaggio da loculi a nicchie cinerarie;
 - b) il passaggio da loculi a cellette ossario;
 - c) il passaggio da nicchie cinerarie a cellette ossario;
 - d) l'inserimento di nuovi ossari e nicchie cinerarie;
 - e) l'inserimento di servizi igienici e vani tecnici per gli impianti.
3. Non costituiscono cambio d'uso nelle aree di inumazione la riconfigurazione del disegno delle fosse e la realizzazione di piccole aree verdi.

Titolo III Attuazione del Piano e categorie di intervento

CAPO I - INTERVENTI EDILIZI

Articolo 28 Interventi edilizi

1. Nelle aree di intervento omogenee di cui all'art. 3 delle presenti norme sono consentiti i seguenti interventi edilizi:
 - a) manutenzione ordinaria;
 - b) manutenzione straordinaria;
 - c) ripristino tipologico;
 - d) restauro.
 - e) ristrutturazione;
 - f) demolizione;
 - g) nuova costruzione.
2. Gli interventi edilizi di competenza del Comune, con esclusione degli interventi d'urgenza e della manutenzione ordinaria, devono essere programmati, anche per stralci, attraverso progetti unitari di settore e nel rispetto dei disposti del Piano Cimiteriale e delle presenti norme.
3. Gli interventi edilizi privati di cui al comma 1 del presente articolo devono essere realizzati nel rispetto dei disposti di cui alle presenti norme, ai relativi allegati e alle norme sovraordinate.
4. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati devono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
5. Ove la costruzione preveda la tumulazione interrata di due o più feretri, deve prevedere espressamente il vestibolo per consentire il diretto accesso al singolo feretro.

Articolo 29 Titoli abilitativi per gli interventi edilizi

1. All'interno delle aree cimiteriali gli interventi edilizi da parte del Privato, possono essere realizzati mediante preventiva richiesta del titolo abilitativo, con emissione di parere da parte dell'ufficio tecnico.
2. I titoli abilitativi, di cui al comma 1, sono stabiliti in funzione del tipo di intervento edilizio che si intende realizzare

- come specificato nei successivi articoli dal 30 al 41
3. L'istanza dei titoli abilitativi di cui al comma 1 deve essere redatta da un tecnico abilitato, sulla base della modulistica fornita dal Comune.
 4. All'istanza di autorizzazione edilizia devono essere allegati in duplice copia i seguenti elaborati e documenti:
 - a) Relazione tecnico - descrittiva
 - b) Documentazione fotografica completa
 - c) Elaborati grafici dello stato di fatto
 - Planimetria generale 1:200
 - Pianta Prospetti e Sezioni 1:50
 - d) Elaborati grafici di progetto
 - Planimetria generale 1:200
 - Particolari decorativi 1:10
 - Pianta Prospetti e Sezioni 1:50
 - e) Elaborati grafici di confronto
 - Planimetria generale 1:200
 - Pianta Prospetti e Sezioni 1:50
 - f) Titolo di possesso/concessione
 - g) Quietanza versamento diritti di segreteria
 4. Il titolo di possesso/concessione può essere prodotto con autocertificazione del proprietario/concessionario sotto la propria responsabilità.
 5. Qualora il responsabile di procedimento necessiti di ulteriori chiarimenti può richiedere documenti integrativi.
 6. Costituiscono variazioni essenziali al titolo abitativo:
 - a) La modifica della sagoma dell'edificio non preventivamente autorizzata;
 - b) La realizzazione di un maggiore numero di loculi e/o tumuli rispetto a quanto autorizzato;
 - c) Il cambiamento delle caratteristiche formali e materiali del manufatto e dell'apparato decorativo per i manufatti sottoposti a tutela.
 7. Al Comune spetta la vigilanza e il controllo sugli interventi edilizi realizzati dai privati in ambito cimiteriale.
 8. In ambito cimiteriale costituisce abuso edilizio:
 - a) l'occupazione di una area di sedime maggiore o comunque diversa da quella assegnata in concessione;
 - b) la modifica dell'altezza dell'edificio e del manufatto funebre non preventivamente autorizzata;
 - c) la realizzazione di interventi edilizi in assenza dei titoli abilitativi, di cui al comma 1.
 9. Nel caso di interventi edilizi realizzati su manufatti esistenti, l'assenza di titolo abilitativo comporta l'annullamento della concessione; mentre la mancata osservanza delle indicazioni di progetto comporta la decadenza del titolo abilitativo e l'annullamento della concessione, secondo le procedure previste dagli art. 31 e 34 del T.U. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.
 10. La realizzazione di nuovi manufatti in assenza di titolo abilitativo comporta l'annullamento della concessione e il passaggio di proprietà dello stesso al Comune, secondo le procedure previste dagli art. 31 e 34 del T.U. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 30 Manutenzione ordinaria

1. Si considerano opere di manutenzione ordinaria il ripristino o la riparazione parziale di pavimentazione, intonaci, tinteggiatura, rivestimenti, opere in ferro; la riparazione, l'impermeabilizzazione o il ripristino parziale delle

coperture; il ripristino o la riparazione degli impianti elettrici.

In particolare, in ambito cimiteriale si considerano la posa o la sostituzione di lapidi; la posa o la sostituzione di arredi funebri, di iscrizioni o di arredi vegetali in vaso o fioriera.

2. Con riferimento alle finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, elementi architettonici o decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) sono ammesse opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture delle singole unità (cappelle, tombe) o dei singoli settori, purché ne siano conservati i caratteri originari, quali per esempio materiali, forma e colore. Tra queste:
 - a) ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci, e di rivestimenti;
 - b) pulitura delle facciate;
 - c) riparazione, e sostituzione parziale del manto di copertura;
 - d) riparazione e sostituzione di grondaie e pluviali;
 - e) ripristino o riparazione degli impianti elettrici;
 - f) riparazione e sostituzione parziale di infissi e opere in ferro;
 - g) posa o sostituzione di lapidi;
 - h) posa o sostituzione di arredi funebri, iscrizioni o arredi vegetali.
3. Con riferimento agli impianti e apparecchi igienico-sanitari già esistenti sono ammesse come manutenzione ordinaria opere di riparazione, sostituzione e parziale adeguamento.

Articolo 31 Manutenzione straordinaria

1. Si definiscono opere di manutenzione straordinaria le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali e/o per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici della singola costruzione che deve essere valutata in modo unitario; possono altresì essere interventi di sola demolizione avente carattere autonomo.
2. Gli interventi di demolizione sono di competenza del Comune e dei privati.

Articolo 32 Interventi di nuova costruzione, nuove aree e spazi di sepoltura

1. Si intende per nuova edificazione l'insieme degli interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate, per realizzare nuove costruzioni.
2. Gli interventi di nuova costruzione possono essere di competenza comunale o privata.
3. Sono di competenza comunale gli interventi di nuova costruzione di:
 - a) strutture a loculi, ossari o nicchie cinerarie;
 - b) cappelle di famiglia di iniziativa pubblica;
 - c) campi di inumazione;
 - d) campi di tumulazione;
 - e) cippi commemorativi e monumenti;
 - f) servizi;
 - g) percorsi;
 - h) aree verdi e arredi;
 - i) ingressi e recinzioni;
 - j) parcheggi, zone filtro e di riqualificazione della recinzione;
 - k) attività commerciali, chioschi di iniziativa pubblica;
 - l) manufatti speciali per attrezzature impiantistiche.

4. Sono di competenza privata:
 - m) cappelle di iniziativa privata;
 - n) tombe a terra;
 - o) piccoli manufatti di arredo delle fosse
 - p) attività commerciali, chioschi di iniziativa privata.
5. Tutti gli interventi di nuova costruzione devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle norme sovraordinate, negli allegati alle presenti norme e degli articoli del titolo II "Usi del suolo, attività e funzioni" delle presenti norme.
6. I manufatti di nuova costruzione non devono superare l'altezza degli edifici esistenti misurata alla linea di gronda, e devono mantenere una coerenza morfologica e tipologica con il contesto di riferimento del campo interessato. La realizzazione di nuovi campi di inumazione/tumulazione comporta la preliminare analisi chimica e/o eventuale correzione della composizione litologica con emendanti o interventi di sostituzione del supporto terroso.
7. Gli interventi privati di cui al comma 1, lettera m, sono soggetti al rilascio di autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico comunale.
8. La realizzazione di manufatti fuori terra, ipogei o semi-ipogei comporta il calcolo e il collaudo nel rispetto del "Testo Unico, Norme tecniche per le costruzioni".
9. I progetti di completamento di strutture di sepoltura devono essere realizzati curando l'integrazione formale e materica con l'esistente e possono prevedere l'inserimento di spazi accessori alle funzioni cimiteriali.
10. Varianti in corso d'opera a progetti approvati possono comportare parziali trasformazioni e l'integrazione di usi diversi da quelli principali, nei limiti previsti dall'art. 27 (cambio d'uso) delle presenti norme e dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
11. Nelle nuove costruzioni sono vietati rivestimenti plastici e colori al quarzo.

Titolo IV Modalità di intervento

CAPO I - TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Articolo 33 Intonaci – Calcestruzzo armato a vista

1. Qualora non sia possibile il recupero degli intonaci esistenti, è ammesso il loro rifacimento nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) utilizzo di malta per intonaco composta da leganti tradizionali (calce idraulica naturale e/o grassello di calce) e sabbia;
 - b) divieto di utilizzare malte cementizie anche laddove conglomerate con ghiaietto di varia granulometria, intonaci plastici e rivestimenti di qualsiasi genere.
2. L'intervento di risanamento e di rifacimento degli intonaci deve avere cura di recuperare e di evidenziare le lapidi, gli affreschi, i bassorilievi, gli elementi commemorativi, e quant'altro particolare costituisca documento rilevante dell'evoluzione storica della struttura cimiteriale.
3. In caso di restauro o ampliamento dell'edificato in calcestruzzo armato faccia a vista, datato fine novecento, deve essere preservata la finitura eseguita con l'utilizzo di cassetture perline in legno piallato vergine, posate con lo stesso criterio ed il medesimo disegno dell'esistente

Articolo 34 Coloriture

1. Sugli edifici è ammesso l'utilizzo di:

- a) coloriture ad affresco, con intonaci colorati in pasta;
 - b) tinteggio a calce;
 - c) tinteggio a tempera;
 - d) tinteggio a base di silicati;
 - e) protettivi trasparenti non filmogeni per c.a.
2. In nessun tipo di intervento edilizio è ammesso l'impiego di tinteggi al quarzo ovvero plastici.
3. Nel caso di coloritura di un fronte di una unità architettonica (cappella), l'intervento deve essere obbligatoriamente esteso anche ai restanti fronti.

Articolo 35 Rivestimenti

1. Gli interventi che interessano le superfici verticali del complesso cimiteriale devono tendere all'utilizzo di caratteri materici e cromatici coerenti e congrui all'interno di ciascun settore cimiteriale.
2. Gli interventi che interessano le superfici verticali che definiscono il limite esterno di complessi cimiteriali devono tendere all'armonizzazione e unitarietà.
3. Le indicazioni riguardanti i rivestimenti vengono fornite nelle schede allegate alle presenti norme, distinguendo i rivestimenti esterni dai rivestimenti interni.
 - a) Per rivestimenti esterni si intendono le finiture e i materiali delle superfici verticali prospicienti i percorsi scoperti.
 - b) Per rivestimenti interni si intendono le finiture e i materiali delle superfici verticali delle costruzioni presenti nei cimiteri.

Articolo 36 Elementi di finitura

1. I canali di gronda e i pluviali devono essere realizzati preferibilmente in rame o lamiera preverniciata.
2. Le mensole possono essere ricostruite, seguendo le forme, l'oggetto e le tecniche costruttive tradizionali.
3. Le copertine a protezione di parti aggettanti delle facciate devono essere realizzate in rame, lamiera preverniciata o piombo.
4. I pluviali devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) non devono occludere alla vista particolari architettonici e decorativi;
 - b) in presenza degli aggetti di cornici orizzontali, devono rispettarne l'integrità, sagomandosi in andamento curvilineo;
 - c) devono essere posizionati, seguendo una linea verticale alle estremità della facciata;
 - d) nel caso di facciata, la parte terminale del pluviale deve essere posizionata sotto traccia e raccordata alla fognatura comunale.

Articolo 37 Elementi decorativi/lapidi

1. Le lapidi e le targhe commemorative devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) avere dimensioni e foggia tali da armonizzarsi con l'aspetto esteriore del manufatto;
 - b) non comportare alterazioni incompatibili con i caratteri architettonici o decorativi della facciata;
 - c) attenersi alle indicazioni contenute negli allegati alle presenti norme

Articolo 38 Porte e serramenti

- 1) Le porte e i serramenti, devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) i materiali, le dimensioni e la colorazione deve armonizzarsi con il contesto costruttivo.

Articolo 39 Spazi aperti e pavimentazioni

1. All'interno delle strutture cimiteriali devono essere conservati e valorizzati gli spazi aperti e il verde;
2. Gli spazi aperti quali aree verdi, percorsi e campi di inumazione, devono rispettare le seguenti condizioni, ove non previsto diversamente dagli elaborati di Piano:
 - a) obbligo di mantenimento delle parti verdi ove esistenti;
 - b) obbligo di mantenimento e ripristino della pavimentazione originaria.
 - c) divieto di messa in opera di manti bituminosi, cementizi o masselli prefabbricati in calcestruzzo;
 - d) sono ammessi interventi sui manufatti esistenti (muri di cinta, portali di accesso, cancellate, inferriate, elementi di arredo, viali e vialetti pedonali), comprese eventuali modifiche, dettate da esigenze di ordine funzionale strettamente legate all'accessibilità, quali ad esempio la creazione di rampe;
 - e) sono ammessi interventi di mantenimento o eventuale ripristino delle alberature presenti con specie arboree autoctone.
3. Gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni, o di parti di queste, devono:
 - a) tendere quanto possibile all'utilizzo di uno stesso materiale in ciascun settore cimiteriale;
 - b) utilizzare materiali antigelivi con finiture antisdrucchiolo;
 - c) assicurare l'accessibilità alle persone diversamente abili e ai mezzi di servizio;
 - d) garantire la pendenza necessaria al deflusso delle acque.
- 4) Le indicazioni riguardanti i materiali ammessi per le pavimentazioni vengono fornite negli allegati alle presenti norme.

Articolo 40 Assetto delle strutture verticali

1. Gli interventi volti a migliorare l'organizzazione del sistema resistente devono considerare sia l'assetto fondazionale dell'edificio, sia la reciproca coesione fra i suoi singoli elementi strutturali.

Articolo 41 Prescrizioni materiche e formali di settore

1. I proprietari dei manufatti funerari (cappelle, tombe, edicole, o lapidi) sono obbligati, nel rispetto delle norme prescritte con la presente disciplina, a tutelare e conservare l'integrità materica e cromatica dei manufatti e delle loro finiture.
2. Al fine di migliorare la qualità e rafforzare l'identità della struttura cimiteriale, negli allegati alle presenti norme sono fornite indicazioni di dettaglio per gli interventi all'interno del cimitero, che riguardano i materiali, le forme, le dimensioni, gli apparati cromatici e decorativi ammessi, sia nelle parti comuni che in quelle private, anche in riferimento alle diverse tipologie di sepoltura.

Titolo V Disposizioni transitorie e finali

CAPO I - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI

Articolo 42 Norme transitorie

1. L'attività edificatoria all'interno del cimitero dovrà rispettare le previsioni contenute nel Piano Cimiteriale.

Articolo 43 Validità del Piano Cimiteriale

1. Il Piano Cimiteriale è operativo a decorrere dalla esecutività dell'atto di approvazione.
2. Il Piano ha validità decennale e deve essere aggiornato almeno ogni dieci anni ed ogni qualvolta necessario in seguito a variazioni significative della situazione demografica. Mentre la planimetria del cimitero, in base all'art. 54 del DPR 285/90, dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano state apportate modifiche o ampliamenti.

Articolo 44 Programmazione

1. Il Comune prevede la pianificazione degli interventi edilizi secondo le varie categorie d'intervento e della manutenzione delle parti tecnologiche del cimitero.
2. I piani devono garantire:
 - a) la disponibilità delle sepolture per inumazione;
 - b) la tutela, conservazione, valorizzazione e riqualificazione degli spazi comuni.
3. Fermo restando quanto indicato ai precedenti articoli circa le modalità di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale, la realizzazione delle previsioni avverrà gradualmente, nell'arco dei 10 anni di validità dello strumento, salvo diverse valutazioni che emergessero nell'ambito della verifica del Piano prevista per legge e in funzione delle risorse economico-finanziarie disponibili.

Articolo 45 Regolamenti e piani particolareggiati

1. È facoltà del Comune approvare ulteriori specifici regolamenti di gestione e piani particolareggiati costituenti sviluppi operativi della presente normativa, volti ad ottenere obiettivi di qualità negli interventi di riqualificazione ambientale, di recupero del patrimonio edilizio e in generale dell'ambiente cimiteriale.

Articolo 46 Rinvii e deroghe

1. Per quanto non contemplato nella presente normativa si demanda alla disciplina del Regolamento Urbanistico ed Edilizio e al Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Caponago e normative vigenti in tema di polizia mortuaria.


Articolo 47 Clausole di adeguamento

1. Nell'eventualità che vengano emanate sentenze e norme di rango superiore e prevalenti che risultino incompatibili con le disposizioni delle presenti norme, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.


Allegati

Scheda Tecnica per Tumulazione


PRESCRIZIONI DIMENSIONALI TOMBA PER TUMULAZIONE SINGOLA



Schema assometrico monumento funebre



Settore	PARTI PRIVATE	TOMBE PER TUMULAZIONE	
	Rivestimento esterno	Marmi, graniti, pietre naturali chiare Materiali non gelivi	Conforme all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico
	Portafoto	In ferro - bronzo brunito, ovale Dimensioni massime 15 cm x 12 cm	
	Portafiori e portalumi	In ferro - bronzo brunito H max = 15 cm	
	Epigrafe anagrafica	In ferro - bronzo brunito Caratteri bodoniani H max carattere = 4,5 cm	
	Epigrafe affettiva	Incisa, massimo 30 caratteri Caratteri bodoniani H max carattere = 3 cm	
	Numero sepoltura	In ferro - bronzo brunito, posizionato in alto a destra Caratteri bodoniani H max carattere = 2,8 cm	
	Arredi vegetali	Fiori recisi o finti e piantumati	
	Arredi non vegetali	Sculture, bassorilievo, mosaici, affreschi H max = 100 cm	

Settore	PARTI PRIVATE	TUMULAZIONI IN LOCULO	
	Rivestimento loculo	Pietra naturale, marmo chiaro o granito Lapide a raso	In conformità a quelli già esistenti nella stessa manica
	Portafoto	In ferro - bronzo brunito, ovale Dimensioni massime 15 cm x 11 cm	
	Portafiori e portalumi	In ferro - bronzo brunito - rame H max = 20 cm	
	Epigrafe anagrafica del defunto	In ferro - bronzo brunito Caratteri bodoniani H max carattere = 4,5 cm	
	Epigrafe affettiva o pittogramma affettivo	E' consentito inserire un numero ridotto di caratteri nelle lapidi dei loculi Non più di 60 caratteri, spazi compresi, disposti su un massimo di tre righe In ferro - bronzo brunito Caratteri bodoniani H max carattere = 4,5 cm Dimensione max riquadro 10 x 15 cm	Epigrafe
		Dimensione max riquadro 10 x 15 cm	Pittogramma
	Numero loculo	In ferro - bronzo brunito, posizionato in alto a destra Caratteri bodoniani H max carattere = 2,8 cm	
	Arredi vegetali	Fiori recisi o finti	
		Loculo Tipo	

Settore	PARTI PRIVATE	FOSSE PER INUMAZIONE	
	Rivestimento esterno	Prato	
	Portafoto	In ferro - bronzo brunito, ovale Dimensioni massime 15 cm x 12 cm	Forniti dal Comune
	Portafiori e portalumi	In ferro - bronzo brunito H max = 15 cm	
	Epigrafe anagrafica	In ferro - bronzo brunito Caratteri bodoniani H max carattere = 4,5 cm	
	Arredi vegetali	Fiori recisi o finti nel portafiori forniti dal Comune	
	Arredi non vegetali	Non ammesso	




Esempio campo inumazione



Esempio fossa inumazione

Settore	PARTI PRIVATE	TUMULAZIONI IN OSSARIO - CINERARIO	
	Rivestimento ossario	Pietra naturale, marmo chiaro o granito Lapide a raso	In conformità a quelli già esistenti nella stessa manica
	Portafoto	In ferro - bronzo brunito, ovale Dimensioni massime 12 cm x 10 cm	
	Portafiori e portalumi	In ferro - bronzo brunito H max = 15 cm	
	Epigrafe anagrafica	In ferro - bronzo brunito Caratteri bodoniani H max carattere = 2,8 cm	
	Numero loculo	In ferro - bronzo brunito, posizionato in alto a destra Caratteri bodoniani H max carattere = 2,5 cm	
	Epigrafe affettiva	NO	
	Arredi vegetali	Fiori recisi o finti nel portafiori	
	Arredi non vegetali	Non ammessi	

Settore	PARTI PRIVATE	CAPPELLA DI FAMIGLIA - TUMULAZIONI	
	Rivestimento esterno	Marmi preferibilmente chiari, pietre naturali chiare Materiali non gelivi	Definite dal Comune in caso di iniziativa pubblica oppure proposte dal privato in caso di iniziativa singola
	Copertura	Tetto a falde con manto in tegole e/o lastre	
	Serramenti	In vetro a doppia anta, a tutta specchiatura	
	Iscrizioni	In ferro - bronzo brunito Caratteri bodoniani H max carattere = 4,5 cm	
	Numero loculo	In ferro - bronzo brunito, posizionato in alto a destra Caratteri bodoniani H max carattere = 2,8 cm	
	Arredi vegetali	Ammessi solo all'interno della struttura	



Comune di Caponago